

La disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) è stata fortemente ritoccata dal DI 138/2011, prevedendo una maggiorazione dell'aliquota Ires di 10,5 punti percentuali e l'applicazione della specifica normativa sulle società di comodo, anche a quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi di imposta consecutivi ovvero, nell'arco del triennio dichiarativo per due periodi d'imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo (determinato dall'articolo 30 della legge 724/94).

Con il provvedimento Prot. 2012/87956 e la circolare n. 23/E del 11 giugno 2012 diffusi dall'Agenzia delle Entrate, si ampliano le possibilità offerte alle società in perdita sistematica di disapplicare le penalizzanti norme introdotte dalla manovra di ferragosto del 2011. In base ai chiarimenti forniti, le società congrue e coerenti rispetto agli studi di settore, in uno qualunque dei tre periodi d'imposta di osservazione, sono escluse da ogni obbligo di presentazione dell'istanza di interpello, perché la disapplicazione scatta in via automatica.

Inoltre il documento individua altre situazioni nelle quali le società in perdita sistematica possono disapplicare la disciplina delle società di comodo senza dover assolvere l'onere di presentare istanza ex Art. n.37-bis comma 8, D.P.R. n.600/73. Tra le fattispecie si ricordano:

- società che conseguono un margine operativo lordo positivo
- società che si trovano nel primo periodo d'imposta
- società che detengono partecipazioni iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie
- società in stato di liquidazione
- società sottoposte a sequestro penale o a confisca

Nella circolare n. 23/E è inoltre precisato che, laddove sia necessario presentare l'istanza di interpello disapplicativa, la stessa è distinta da quella finalizzata alla dimostrazione delle cause che non hanno consentito il superamento del test di operatività e, in particolare, che l'istanza riguardante le perdite potrà evidenziare anche circostanze che si sono manifestate in uno dei periodi di imposta di osservazione (cioè dal 2009 al 2011). Ai fini del versamento degli acconti per il 2012, pare infine di comprendere che la circolare assuma una linea "morbida" sulla tempistica degli interpelli, in quanto viene delineata l'ipotesi di presentazione dell'istanza anche prendendo come riferimento la scadenza del secondo acconto d'imposta, dove, in caso di risposta negativa, dovrà essere conguagliato anche il dovuto e non versato in sede di primo acconto.